



## GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/09/2012

=====

ADDI' 11/09/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MALCOTTI

DELIBERAZIONE N. 450

Oggetto:

Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche.  
Anno scolastico 2012/2013. Esecuzione ordinanza sospensiva TAR  
Lazio, sezione Prima ter, n. 1668 dell'11 maggio 2012.  
Integrazione DGR n. 42 del 3 febbraio 2012 e s.m.i.



450 11 SET. 2012<sup>h</sup>

Oggetto: Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 2012/2013. Esecuzione ordinanza sospensiva TAR Lazio, sezione Prima ter, n. 1668 dell'11 maggio 2012. Integrazione DGR n. 42 del 3 febbraio 2012 e s.m.i.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione e per le Politiche Giovanili;

VISTI gli articoli 33, 34, 117, comma 3° e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Regionale, ed in particolare l'art. 7;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e sue modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D. Lgs. 112/98, in particolare gli artt. 138 e 139, recepito dagli artt. 152-156 della L.R. 14/99;

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'art. 64 "Disposizioni in materia di organizzazione scolastica";

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 di approvazione del "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" a norma dell'art. 21 della L. 59/97, ed in particolare l'art. 3 che prevede la procedura, le modalità ed i tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTA la D.G.R. 30 novembre 1999, n. 5654 e s.m.i che ha definito il "Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche" ai sensi della L. 59/97 e del D.P.R. n. 233/98";

VISTA la D.G.R. 3 febbraio 2012, n. 42 e s.m.i., che ha definito il "Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 2012/2013";

VISTI i Decreti del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, nn. 22, 27 e 34 del 2012, con i quali si da esecuzione al Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2012/2013;



450 . 1 SET. 2012<sup>h</sup>

CONSIDERATO che il Comune e la Provincia di Rieti hanno presentato ricorso al TAR per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 3 febbraio 2012;

VISTA l'ordinanza sospensiva del TAR Lazio, sezione Prima Ter, n. 1668 dell'11 maggio 2012 che, accogliendo l'istanza incidentale di sospensiva formulata dagli enti ricorrenti, dopo aver affermato che *"l'iter culminante nell'adozione, da parte della Regione, del piano di cui trattasi si concreta (e tanto sia nella legislazione statale che in quella regionale), in un modulo procedimentale che vede direttamente investite e coinvolte le amministrazioni, sia comunali che provinciali (rispettivamente competenti alla redazione dei relativi piani territoriali di organizzazione delle istituzioni scolastiche)"*, ha stabilito, tra l'altro, che: *"la peculiarità e specificità di tale iter procedimentale si riflette, necessariamente, sui contenuti del provvedimento che costituisce l'atto finale di detto procedimento; e tanto non nel senso di disconoscere la natura di atto generale di pianificazione ma nel senso di non potere escludere che lo stesso (al pari ad esempio di quanto si verifica nel caso di altro strumento di natura pianificatoria dato dalla variante al P.r.g.) debba contenere una motivazione, non analitica ma, quantomeno congrua delle ragioni in forza delle quali scelte unanimemente condivise (come accade nel caso di specie) a livello comunale, provinciale e regionale (si ricordi che nello schema di deliberazione trasmesso dalla G.R. alla Commissione consiliare, la G.R. aveva aderito alla soluzione pianificata dall'amministrazione provinciale di Rieti), vengano poi, totalmente ovvero parzialmente (ma in ogni caso significativamente), modificate in sede deliberativa regionale; e tanto ferma restando la possibilità di una motivazione ob relationem tramite il richiamo ad atti (che, ovviamente, non devono limitarsi solo a rappresentare soluzioni pianificatorie diverse da quelle proposte) che offrano sufficiente contezza delle ragioni alla base delle (difformi) scelte organizzative prevalse ed in ordine alle quali si è determinato l'Organo regionale competente a pronunciarsi definitivamente"*;

CONSIDERATO che il TAR Lazio, nella suddetta ordinanza ha statuito che *"l'istanza cautelare in epigrafe merita, nei sensi sopra delimitati e circoscritti, accoglimento al fine di consentire alla competente Regione di rideterminarsi in sintonia con le normae agendi sopra delineate"*;

RITENUTO pertanto opportuno, fermi ed impregiudicati gli esiti del giudizio pendente presso il TAR Lazio, dare esecuzione all'ordinanza sospensiva del TAR Lazio, sezione Prima Ter, n. 1668 dell'11 maggio 2012, nei limiti riportati nella parte motiva del provvedimento giurisdizionale citato, e dunque integrare la motivazione della DGR n. 42 del 3 febbraio 2012, e s.m.i., per la sola parte riguardante il Piano di dimensionamento del Comune di Rieti;

VISTA la nota prot. n. 1699 del 27/01/2012 con la quale è stata trasmessa copia del parere espresso in data 26 gennaio 2012 dalla XIV Commissione consiliare, competente per materia, sullo schema di deliberazione n. 263 dell'11 gennaio 2012 concernente *"Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno Scolastico 2012/2013"*;

VISTO il suddetto parere reso sul dimensionamento del Comune di Rieti dalla competente Commissione consiliare, che ha proposto di aggregare i plessi esistenti nel seguente modo:

**Istituto Comprensivo Ricci:**

- scuola infanzia De Julis
- scuola infanzia Fassini
- scuola primaria Cirese
- scuola second. I grado



**Nuovo Istituto Comprensivo Minervini + Sisti:**

- scuola infanzia Minervini
- scuola primaria Minervini
- scuola second. I grado Sisti

**Nuovo Istituto Comprensivo Marconi:**

- scuola infanzia Maraini
- scuola infanzia Marconi
- scuola infanzia Molino Salce
- scuola primaria Marconi
- scuola infanzia Sacchetti-Sassetti
- scuola primaria Sacchetti- Sassetti
- ½ classi scuola second. I grado Sacchetti-Sassetti
- scuola infanzia e primaria Quattro Strade

**Istituto Comprensivo Pascoli:**

- scuola infanzia Borgo
- scuola infanzia e primaria Poggio Fidoni
- scuola primaria Radice
- scuola infanzia e primaria Piazza Tevere
- scuola second. I grado Pascoli

**Nuovo Istituto Comprensivo di Villa Reatina:**

- scuola infanzia Don Bosco
- scuola infanzia e primaria Vazia
- scuola infanzia Rodari
- scuola primaria Villa Reatina
- ½ classi scuola second. I grado Sacchetti-Sassetti
- alunni classi quinte Villa Reatina iscritti prima media
- alunni classi quinte Vazia iscritti prima media

CONSIDERATO, nello specifico, che l'aggregazione dei plessi della scuola di Quattro Strade con l'Istituto Marconi, discende dalla distribuzione fisica degli edifici che ospitano i suddetti istituti sul territorio del Comune di Rieti, atteso che la distanza che separa il primo (Quattro Strade) dall'Istituto Pascoli è molto più rilevante (con tutte le conseguenze in termini di disagi per studenti, genitori e docenti) rispetto a quella che separa la scuola citata dall'Istituto Marconi (situato praticamente sulla stessa strada, a pochissime centinaia di metri, della scuola di Quattro Strade);

CONSIDERATO, altresì, che la scelta di aggregare parte del plesso di scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Sacchetti/Sassetti all'Istituto di Villa Reatina di nuova costituzione si motiva sulla scorta dell'evidenza logistica della vicinanza degli edifici, nonché sulla circostanza che l'Istituto di Villa Reatina è contiguo al nuovo quartiere di Campoloniano in forte espansione; quindi, nel tempo, è facilmente prevedibile che tale istituto avrà una "domanda" non solo stabile, ma addirittura in costante crescita, tale da rendere più idonea l'opzione di aggregare parte del plesso di scuola media dell'Istituto Sacchetti/Sassetti, in modo da garantire una stabilità anche dal lato dell' "offerta";

TENUTO CONTO che, all'esito della riorganizzazione di cui al Piano regionale, per la parte riguardante il Comune di Rieti, in realtà l'erogazione del servizio scolastico agli utenti non subirà alcuna diminuzione (anzi si avrà, all'esito, un ampliamento dei plessi);



450 11 SET. 2012 R

VISTA la nota, prot. 267/SP/D del 30 gennaio 2012, con la quale l'Assessore regionale all'Istruzione e alle Politiche Giovanili, a seguito dei lavori della Commissione consiliare competente a rendere il parere sulla proposta di deliberazione inerente il Piano di dimensionamento, riportava delle osservazioni sintetiche su quanto emerso in sede di dibattito consiliare, suggerendo alla Direzione competente le modifiche da apportare alla proposta;

CONSIDERATO che, in particolare, per quanto riguarda il dimensionamento del Comune di Rieti, nella nota appena citata si legge che: *"Si accoglie il parere della Commissione consiliare. Per il Comune di Rieti si precisa che, pur condividendo la istituzione di quattro I.C. nel territorio comunale, non può essere accolta la proposta provinciale perché, dai numeri forniti dal MIUR, l'aggregazione dei soli plessi dell'Istituto Quattro Strade all'Istituto Pascoli rischia, in futuro, di rendere sottodimensionato quest'ultimo istituto, considerata la notevole distanza tra i primi ed il secondo"*;

VISTA la nota, prot. 328340 del 25 luglio 2012, nella quale l'Avvocatura regionale afferma che: *"Il Tar peraltro non ha censurato le scelte dell'Amministrazione regionale bensì la circostanza che esse non fossero supportate da adeguata e congrua motivazione. Trattasi, in altre parole, di un vizio formale - difetto di motivazione - che la stessa P.A. può rimuovere attraverso un nuovo esercizio del potere discrezionale di cui essa stessa rimane titolare in via esclusiva. L'Amministrazione potrà pertanto confermare le proprie scelte organizzative provvedendo, attraverso una modifica della DGR n. 42/2012, ad inserire un adeguato e congruo supporto motivazionale. In particolare, la motivazione, sia pur non analitica, dovrà dare conto della complessiva ragionevolezza della diversa scelta aggregativa rispetto alla proposta provinciale tenuto conto dei criteri dimensionali di cui al DPR n. 233/1998 e delle linee guida di cui alla DGR n. 377/2011 (caratteristiche demografiche, andamento della popolazione scolastica e quant'altro)"*;

CONSIDERATO che l'obiettivo della tendenziale "verticalizzazione" delle istituzioni scolastiche in Istituti Comprensivi, con la progressiva residualità di ipotesi di mantenimento di circoli didattici sottodimensionati legati a particolari ed oggettive esigenze territoriali, discende dai principi contenuti nel DPR 233/98, ribaditi nella DGR n. 377 del 2011 (Linee Guida regionali);

TENUTO CONTO, inoltre, del principio affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ad opinione del quale, nel conflitto tra il cd. "diritto allo studio", che dev'essere comunque garantito alla collettività locale, e l'interesse pubblico a realizzare dei risparmi di spesa, deve ritenersi prevalente quest'ultimo nella misura in cui *"il servizio pubblico possa comunque essere assicurato in modo adeguato con sacrifici minimi per l'utenza"* (Cons. St., VI, 23/11/2011, n. 8249);

PRESO ATTO che l'assetto organico delle istituzioni scolastiche è ormai compiuto e sulla base di questo è in corso, da parte del MIUR, l'assegnazione delle risorse umane (docenti e personale amministrativo);

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari presenti e futuri a carico della Regione Lazio;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



450 11 SET. 2012 *Pa*

- di dare esecuzione all' ordinanza sospensiva del TAR Lazio, sezione Prima Ter, n. 1668 dell'11 maggio 2012, nei limiti riportati nella parte motiva del provvedimento giurisdizionale citato, e dunque integrare la motivazione della DGR n. 42 del 3 febbraio 2012, e s.m.i., per la sola parte riguardante il Piano di dimensionamento del Comune di Rieti, con quanto indicato nelle premesse, fermi ed impregiudicati gli esiti del giudizio pendente presso il TAR Lazio;

Dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari presenti e futuri a carico della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it/rl\\_istruzione\\_giovani/](http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/).

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

